

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1028-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PREMOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 marzo 1973 (V. Stampato n. 1006)*

**presentato dal Ministro della Difesa
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
e col Ministro dei Lavori Pubblici**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 aprile 1973*

**Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare
alloggi di tipo economico per il personale militare**

Comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge, già approvato in sede legislativa dalla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, si intende sopprimere alle esigenze di alloggi di servizio per il personale del Ministero della difesa, mediante uno stanziamento annuo di 1.250 milioni per cinque anni, pari a complessivi 6.250 milioni, per l'acquisto e la costruzione di fabbricati di tipo economico come previsto all'articolo 1.

È sembrato necessario autorizzare il Ministero della difesa ad acquistare o a costruire, tramite rispettivamente il Ministero delle finanze e quello dei lavori pubblici, fabbricati di tipo economico, soprattutto in considerazione del fatto che talune installazioni militari sono dislocate in zone isolate, lontane dai centri urbani, e che, per tenerle in efficienza, è necessario poter disporre di tutto il personale con immediatezza. All'articolo 2 si autorizza il Ministero della difesa, ove non sia possibile avvalersi di aree demaniali, ad acquistare anche aree private.

L'articolo 3 riguarda l'assegnazione degli alloggi, prescrivendo tra l'altro, che si tenga conto delle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati.

L'articolo 4 indica la copertura finanziaria per il 1973 e dovrà essere modificato, secondo le osservazioni della Commissione bilancio, al fine di prevedere la copertura finanziaria anche per l'anno 1974.

Nella seduta del 6 febbraio scorso, la 8ª Commissione, pur concordando sull'esigenza che misure di tipo settoriale come quelle di cui al presente disegno di legge vadano inquadrate nell'ambito della vigente normativa concernente l'edilizia pubblica economica, ha comunque espresso avviso favorevole all'approvazione del provvedimento.

Esso si rende infatti necessario per fronteggiare le esigenze più immediate di alloggi di tipo economico, connesse al processo in atto di trasferimento delle sedi dei comandi delle forze armate in località che non interferiscano, nei limiti del possibile, con le prospettive di sviluppo degli insediamenti urbani e industriali.

Per i motivi suesposti il relatore si permette di sollecitare l'approvazione del disegno di legge, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, con la sola modificazione suggerita dalla 5ª Commissione all'articolo 4.

PREMOLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

9 ottobre 1973

La Commissione Bilancio e programmazione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento alla condizione che l'articolo 4 sia modificato come segue: « All'onere annuo di lire 1.250 milioni derivante dalla presente legge negli anni 1973 e 1974

sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1973 ed entro il limite di spesa di lire 1.250 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministero predetto è autorizzato a costruire, tramite il Ministero dei lavori pubblici o, solo eccezionalmente, ad acquistare tramite il Ministero delle finanze, fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo dei propri dipendenti, nelle località ove se ne manifesti la necessità per garantire la piena ed immediata funzionalità dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate.

Art. 2.

Per l'attuazione del programma di costruzione di cui al precedente articolo, il Ministero della difesa, qualora non possa avvalersi di aree demaniali disponibili, è autorizzato ad acquistare, tramite il Ministero delle finanze, aree private.

Art. 3.

Gli alloggi saranno assegnati in concessione dall'Amministrazione delle finanze ai dipendenti designati dall'Amministrazione della difesa secondo le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati.

Art. 4.

All'onere di lire 1.250 milioni derivante dalla presente legge nell'anno 1973 sarà fatto

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 1.250 milioni derivante dalla presente legge negli anni 1973

(Segue *Testo del Governo*)

fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Identico.